

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

SPESOMETRO E COMUNICAZIONE DATI IVA TRIMESTRALI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'emanazione del DL del 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, vengono previste, tra le altre, misure urgenti in materia di recupero dell'evasione. Si tratta dell'art. 4 del decreto fiscale, rubricato "Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione" e che, prevede a partire dal 2017, in primo luogo, la trasformazione dell'obbligo di trasmissione dei dati sulle fatture attive e passive (il cosiddetto spesometro) da annuale a trimestrale e, dall'altro lato, l'introduzione di una comunicazione, sempre trimestrale, dei dati contabili riepilogativi alle operazioni di liquidazione periodica dell'imposta.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

L'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale modifica l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), disponendo che "in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio".

La modifica introdotta consiste nel fatto che sin ora i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, relativamente all'anno di imposta precedente, erano trasmessi con cadenza annuale entro il mese di aprile, ora la scadenza diviene trimestrale.

La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- La data ed il numero della fattura;
- La base imponibile;
- L'aliquota applicata;
- L'imposta;
- La tipologia dell'operazione.

Si ricorda che la prima comunicazione farà riferimento al primo trimestre 2017 con scadenza di invio entro il 31 maggio 2017. Per maggiori dettagli sulle scadenze si rinvia alla tabella riportata in calce.

COMUNICAZIONE DEI DATI IVA

Il legislatore è intervenuto nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introducendo l'art. 21 bis, il quale prevede l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni Iva. I contribuenti, titolari di partita Iva, trasmetteranno con le stesse scadenze previste per il nuovo spesometro trimestrale di cui sopra (2° mese successivo al trimestre di competenza), i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

La comunicazione delle liquidazioni Iva dovrà essere presentata:

- ❖ Anche in presenza di liquidazioni a credito;
- ❖ Sempre con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità mensile del contribuente ai fini del versamento dell'Iva, non rileverà quindi la periodicità di espletamento della liquidazione e del versamento Iva.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione sulle liquidazioni periodiche i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

CASI PARTICOLARI

Nel caso di contribuenti che svolgono più attività eventualmente soggette anche a periodicità diverse di versamento d'imposta, il decreto prevede che le comunicazioni debbano sempre essere trimestrali.

Dal 1° gennaio 2017, al fine di agevolare le nuove comunicazioni il decreto fiscale introduce, per i soggetti in attività nel 2017, un credito d'imposta pari a 100 euro, per l'adeguamento tecnologico. Il credito d'imposta spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

Inoltre è previsto per i soggetti che inviano i dati delle fatture un ulteriore credito d'imposta di 50 euro.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

SANZIONI PREVISTE

Attraverso la modifica del D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, all'art. 11, i contribuenti rischieranno le seguenti sanzioni:

- Da 25 a 25.000 euro per ogni fattura comunicata errata o non comunicata;
- Da 5.000 a 50.000 euro per la comunicazione incompleta o infedele dei dati delle liquidazioni Iva.

NUOVI TERMINI DICHIARAZIONI IVA AUTONOMA

Dal 2017 la trasmissione della dichiarazione Iva annuale autonoma dovrà essere effettuata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno, anziché entro febbraio.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**TABELLA ESPLICATIVA CON LE SCADENZE DELLE NUOVE
COMUNICAZIONI**

| ADEMPIMENTO | TRIMESTRE DI COMPETENZA | SCADENZA |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Comunicazione dati delle fatture | 1° trimestre 2017 | Entro il 31 maggio 2017 |
| | 2° trimestre 2017 | Entro il 31 agosto 2017 |
| | 3° trimestre 2017 | Entro il 30 novembre 2017 |
| | 4° trimestre 2017 | Entro il 28 febbraio 2018 |
| Comunicazione liquidazioni Iva | 1° trimestre 2017 | Entro il 31 maggio 2017 |
| | 2° trimestre 2017 | Entro il 31 agosto 2017 |
| | 3° trimestre 2017 | Entro il 30 novembre 2017 |
| | 4° trimestre 2017 | Entro il 28 febbraio 2018 |
| Dichiarazione Iva autonoma | Anno 2017 | Dal 1° febbraio 2018 al 30 aprile 2018 |

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it